

(N. 945)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 28 gennaio 1955 (V. Stampato N. 1369)*

presentato dal Ministro dell'Interno

(SCELBA)

di concerto col Ministro della Difesa

(TAVIANI)

e col Ministro del Tesoro

(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 3 FEBBRAIO 1955

Collocamento a riposo dei sottufficiali, delle guardie scelte e delle guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono collocati a riposo al compimento del:

60° anno di età, se marescialli;

58° anno di età, se brigadieri o vicebrigadieri;

56° anno di età, se guardie scelte o guardie.

#### Art. 2.

Il Ministero ha facoltà di collocare a riposo, con provvedimento di autorità, i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo predetto, che abbiano compiuto venti anni di servizio e che dalla Commissione permanente di avanzamento siano giudicati non idonei ad ulteriore servizio. Il giudizio della Commissione sarà espresso con motivato parere, in seguito ad esame delle note caratteristiche, delle benemerienze di servizio e dei risultati di apposita visita sanitaria.

## Art. 3.

I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che siano stati richiamati o trattenuti in servizio e che in tale posizione si trovino alla data di entrata in vigore della presente legge potranno essere ulteriormente trattenuti in servizio fino al raggiungimento dei limiti di età fissati dall'articolo 1, purchè:

ne facciano domanda entro il sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge;

siano dichiarati fisicamente idonei ad incondizionato servizio;

ne siano giudicati meritevoli perchè in possesso di spiccati requisiti.

I predetti sottufficiali, guardie scelte e guardie potranno, in qualsiasi momento, essere collocati in congedo di autorità per mancanza dei requisiti necessari per la prestazione dell'ulteriore servizio.

*Il Presidente della Camera dei deputati*

**GRONCHI.**